



CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 22/03/2023

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del 'Fondo per incentivi per le funzioni tecniche' (di seguito 'Fondo') in conformità a quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., (di seguito 'Codice') e dalla Linea Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni").costituito da risorse finanziarie a valere sui capitoli di spesa previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati da CON.AMI (di seguito anche 'Consorzio' o 'Ente').

2. CON.AMI, avente la connotazione di "organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ed essendo per l'effetto tenuto ad applicare il Codice dei contratti pubblici per espressa previsione normativa, deve altresì dare attuazione anche alla previsione di cui all'art. 113 del Codice e, di conseguenza, costituire il fondo per gli incentivi al personale tecnico

3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne al Consorzio e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività del personale impegnato nella attività di cui al presente Regolamento.

5. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartiti tra i dipendenti del Consorzio cui sono attribuiti gli incarichi esclusivamente per le attività di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito 'RUP'), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

6. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre pubbliche amministrazioni o di altri enti/società controllate, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote eccedenti incrementano la quota del fondo di innovazione (Fi), nel seguito disciplinato.

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le attività di esecuzione del contratto inerenti:

- l'attuazione dei lavori pubblici di competenza dell'Ente e ricompresi nel Piano Triennale di Attività;
- appalti per l'acquisizione di forniture e servizi di interesse dell'Ente per i quali è prevista la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

2. Sono esclusi dall'erogazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del codice:

a) gli affidamenti diretti inferiori a € 40.000,00 di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) nonché, per il periodo di vigenza della L. 120/2020, gli affidamenti diretti di lavori inferiori a € 150.000,00 nonché gli affidamenti diretti di servizi e forniture inferiori a € 139.000,00;

- b) l'adesione ad accordi e convenzioni quadro stipulati con Consip e altri soggetti aggregatori;
- c) gli affidamenti alle società in house nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 192 del Codice;
- d) gli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 113 c. 2 ultimo capoverso;
- e) gli appalti relativi a lavori di manutenzione ordinaria salvo quelli ove l'attività manutentiva risulti caratterizzata da particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Ente affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa;
- f) gli appalti in amministrazione diretta;
- g) le attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale;
- h) le attività svolte dai dipendenti ai quali non sia stata formalmente conferito specifico incarico da parte dell'organo competente di CON.AMI.

Art. 3 - SOGGETTI INTERESSATI

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio che concorre a raggiungere le finalità di cui all'art. 1 con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.

In particolare sono soggetti interessati al presente Regolamento:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- b) struttura di supporto al RUP;
- c) i Verificatori;
- d) i soggetti incaricati della predisposizione e controllo delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori
- e) il Direttore dei Lavori ed il Direttore dell'Esecuzione;
- f) i Collaudatori, statico e tecnico amministrativo, laddove previsti

2. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti ed in particolar modo quelli elencati al comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai punti 5 e 6 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, cui si rinvia integralmente.

La struttura di supporto al RUP è composta dai collaboratori che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

3. A titolo esemplificativo sono collaboratori del RUP il personale che effettui:

- adempimenti nei confronti di A.N.AC., dell'Osservatorio dei contratti pubblici ed altri Enti interessati;
- adempimenti in materia di pubblicazioni degli atti di gara;
- redazione degli atti di gara e controllo delle procedure ad evidenza pubblica;

- controllo dei requisiti e accesso alle banche dati;
- collaborazione alla predisposizione degli atti del RUP;
- monitoraggi sulle opere pubbliche,
- controllo delle attività contabili, pagamenti, rendicontazioni, ecc.;
- funzioni di segreteria;
- supporto nella validazione;
- redazione dei contratti;
- verifica subappalti;
- supporto specialistico in materia di presupposti normativi a concessione di atti a firma del RUP in fase di esecuzione;

A titolo esemplificativo sono collaboratori del soggetto tenuto alla verifica dei progetti il personale che effettui:

- supporto tecnico per la verifica di componenti specialistiche del progetto;
- supporto amministrativo alle attività di verifica del progetto;

A titolo esemplificativo sono collaboratori del Direttore Lavori e Direttore dell'Esecuzione il personale che effettui:

- mansioni di direttore operativo;
- mansioni di ispettore di cantiere;
- mansioni di addetto al controllo della fase esecutiva in supporto del Direttore dell'Esecuzione;

A titolo esemplificativo sono collaboratori dei Collaudatori il personale che effettui:

- attività specifiche di collaudo o di verifica di conformità.

4. Ai sensi dell'articolo 113 c. 3 del Codice, il personale di qualifica dirigenziale non partecipa alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Regolamento.

Art. 4. DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. Il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche (**F**) è costituito da risorse finanziarie, in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di opera o lavoro, servizi e forniture inseriti nella programmazione e nel bilancio del Consorzio.

2. Ai sensi dell'art. 113 del Codice, una quota parte del predetto Fondo, pari all'80% dello stesso fondo, è destinato alla incentivazione delle funzioni tecniche (**Ft**) svolte dal personale dell'Ente, mentre la restante quota del 20% (**Fi**) è destinato per l'innovazione, con le finalità indicate nel predetto articolo di legge e appresso riportate.

3. La costituzione del Fondo per l'innovazione (**F**) non è prevista nei casi in cui le risorse dei finanziamenti relativi ai lavori, servizi o forniture derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, ai sensi del c.4 dell'art. 113 del Codice, salvo laddove diversamente previsto dalla disciplina del finanziamento assegnato all'intervento.

4. L'ammontare del Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (**F**) non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto e/o affidamento, si verificano ribassi sugli importi dei lavori/forniture/servizi posti a base di gara e/o affidamento.

5. Il presente Regolamento individua la percentuale massima da applicare al Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (F).

TABELLA 1) LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare per la determinazione del Fondo (F)
fino a 500.000,00 €	2,0%
oltre a 500.000,00 € e fino a 1.000.000,00 €	1,8%
oltre a 1.000.000,00 € e fino a 5.382.000,00 €	1,6%
oltre a 5.382.000,00 € e fino a 10.000.000,00 €	1,4%
Oltre 10.000.000,00 €	1,2%

TABELLA 2) SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo dei servizi e forniture	Percentuale da applicare per la determinazione del Fondo (F)
fino alla soglia comunitaria	2,0%
oltre la soglia comunitaria	1,8%

Art. 5. INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE

1. Il Fondo per le funzioni tecniche (Ft) è pari all'80% dell'importo complessivo del Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (F).

2. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Consorzio. Tra gli oneri non sono compresi quelli relativi al T.F.R., in quanto esclusi dalla base di calcolo, ai sensi dell'art. 2120 del C.C.

3. Il Fondo per le funzioni tecniche Ft è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il personale dipendente impiegato ed appresso indicato, in ragione della funzione specifica allo stesso affidata nell'ambito del procedimento.

4. **Per i lavori**, i destinatari dell'incentivazione di cui al predetto Fondo Ft sono coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- b) struttura supporto al RUP;
- c) verifica preventiva dei progetti;
- d) predisposizione e controllo delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori;
- e) Direzione dei Lavori;
- f) Collaudo tecnico-amministrativo;
- g) Collaudo statico;

Il fondo viene ripartito tra i soggetti responsabili delle predette fasi e i loro collaboratori, tenendo conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno, con l'applicazione delle aliquote massime riportate nella TAB.A.

Nel caso di attività svolte dal responsabile di fase senza l'ausilio di collaboratori, le quote di incentivo afferenti questi ultimi saranno attribuite al responsabile di fase.

TAB. A: Lavori - Aliquote incentivi per funzioni tecniche

ATTIVITA' DEL RUP			
a	- RUP	28%	
b	- Struttura stabile al RUP *	22%	
c	- verifica preventiva dei progetti	5%	
d	- predisposizione e controllo delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori	5%	
		Totale per attività	60%
DIREZIONE DEI LAVORI			
e	- Direttore dei lavori	25%	
e	- collaboratori DL (direttori operativi) **	5%	
		Totale per attività	30 %
COLLAUDO			
f	- Collaudatore tecnico-amministrativo	6%	
g	- Collaudatore statico	4%	
		Totale per attività	10%
TOTALE			100%

*qualora individuata

** qualora individuati

5. Per gli appalti di forniture e servizi, i destinatari dell'incentivazione di cui al predetto Fondo Ft sono coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- b) struttura supporto al RUP;
- c) verifica preventiva dei progetti;
- d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) Direzione dell'Esecuzione del Contratto;
- f) Verifica di conformità finale.

Il fondo viene ripartito tra i soggetti responsabili delle predette fasi e i loro collaboratori, tenendo conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno, con l'applicazione delle aliquote massime riportate nella TAB.B.

Nel caso di attività svolte dal responsabile di fase senza l'ausilio di collaboratori, le quote di incentivo afferenti questi ultimi saranno attribuite al responsabile di fase.

TAB. B: Appalto di forniture o di servizi- Aliquote incentivi per funzioni tecniche

ATTIVITA' DEL RUP			
a	- RUP	28%	
b	- Struttura stabile al RUP *	22%	
c	- Verifica preventiva dei progetti	5%	
d	- predisposizione e controllo delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori	5%	
		Totale per attività	60%
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE			
e	- Direttore dell'Esecuzione del Contratto	25%	
e	- Collaboratori DEC (direttori operativi) **	5%	
		Totale per attività	30 %
COLLAUDO			

f	- Verifica di conformità finale	10%	
		Totale per attività	10%
	TOTALE		100%

*qualora individuata

** qualora individuati

Art. 6. INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il Fondo per l'innovazione (**Fi**) è pari all'20% dell'importo complessivo del Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (**F**), come sopra determinato.

Detto Fondo può essere incrementato con le ulteriori somme indicate all'art. 5 del presente Regolamento.

Le somme costituenti il fondo **Fi** si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa, solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'appalto, risultante dall'approvazione degli atti di collaudo finale.

Le somme costituenti il fondo **Fi** sono destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte di dette risorse potrà inoltre essere utilizzata per l'attivazione, presso il Consorzio, di tirocini formativi e di orientamento, per la formazione professionale dei dipendenti consortili nel settore dei contratti pubblici.

Art. 7. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. La ripartizione dei carichi di lavoro tra il personale dipendente incaricato dello svolgimento delle attività inerenti all'appalto (di lavori/servizi o forniture) viene disposta, per ogni singolo intervento, con specifico provvedimento della direzione generale.

2. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare l'elenco nominativo di tutto il personale incaricato (responsabili di fase e collaboratori) nonché l'aliquota del fondo incentivante ad esso spettante, con l'applicazione dei valori massimi riportati nelle tabelle A) e B) del precedente art. 5.

3. La ripartizione dei carichi di lavoro deve garantire, per quanto possibile, una opportuna rotazione tra il personale dipendente, sulla base dei carichi di lavoro nonché del grado di professionalità, esperienza e specializzazione necessaria per le funzioni da svolgersi.

5. Il RUP è tenuto al monitoraggio sul regolare svolgimento delle varie fasi: se non diversamente disposto dall'organo competente di CON.AMI, il RUP dovrà pertanto presentare all'organo competente, apposita relazione periodica riportante una sintesi delle attività svolte dai vari soggetti e le criticità eventualmente rilevate con le proposte per la loro risoluzione.

6. Sulla base di quanto segnalato del RUP, l'organo che ha provveduto alla iniziale ripartizione dei carichi di lavoro può, con provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi inizialmente affidati.

7. Nel caso di revoca di incarico - qualora questa non sia stata disposta per negligenza o malafede – la quota di incentivo inizialmente prevista sarà proporzionalmente ridotta in ragione del tempo impiegato nello svolgimento della fase rispetto al tempo complessivo previsto per la medesima fase.

8. Lo svolgimento di funzioni incentivate non può precludere, in nessun caso, lo svolgimento degli ordinari compiti d’ufficio non incentivati, soprattutto allorquando questi siano ritenuti, da parte dell’organo competente del Consorzio, prioritari rispetto ai precedenti. Il non regolare svolgimento dei compiti d’ufficio comporta la revoca dell’affidamento delle funzioni incentivate.

9. Nel provvedimento di ripartizione dei carichi di lavoro, l’organo competente stabilirà, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intervento, se l’incentivo sarà corrisposto in un’unica soluzione alla completa chiusura dei lavori o attraverso acconti sulla base della scansione temporale riportata nella seguente TAB. C. per gli appalti di lavori e TAB. D. per gli appalti di forniture e servizi

TAB. C: LAVORI - Liquidazione del fondo per acconti

a)	ATTIVITA’ DEL RUP e DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RUP		
b)			
	- Stipula contratto	30%	
	- Certificazione raggiungimento 75% avanzamento lavori	40%	
	- Rendicontazione finale dell’intervento	30%	
	Totale per attività		100%
c)	ATTIVITA’ DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE		
	- atto di verifica del progetto		100%
d)	ATTIVITA’ DI PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA		
	- aggiudicazione dei lavori		100%
e)	DIREZIONE DEI LAVORI		
	- Certificazione raggiungimento 75% avanzamento	50%	
	- Approvazione atti collaudo – regolare esecuzione	50%	
	Totale per attività		100%
f)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		
	- Approvazione atti di collaudo tecnico amministrativo		100%
g)	COLLAUDO STATICO		
	- Approvazione atti di collaudo statico		100%

TAB. D: SERVIZI - Liquidazione del fondo per acconti

a)	ATTIVITA’ DEL RUP e DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RUP		
b)			
	- Stipula contratto	30%	
	- Certificazione raggiungimento 75% avanzamento lavori	40%	
	- Rendicontazione finale dell’intervento	30%	
	Totale per attività		100%
c)	ATTIVITA’ DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE		
	- atto di verifica del progetto		100%
d)	ATTIVITA’ DI PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA		
	- aggiudicazione dei lavori		100%
e)	DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO		

	- Certificazione raggiungimento 75% avanzamento	50%	
	- Approvazione atti collaudo – regolare esecuzione	50%	
	Totale per attività		100%
f)	COLLAUDO – VERIFICA DI CONFORMITA’		
	- Approvazione atti di collaudo – verifica di conformità		100%

10. La certificazione di avvenuta rendicontazione dei lavori/forniture o il raggiungimento dell'avanzamento lavori descritto nella Tab. C, dovrà essere trasmessa dal RUP all'organo competente entro 30 giorni dalla data di effettivo raggiungimento di tali fasi insieme ad una relazione riportante, fra l'altro, il report conclusivo delle attività svolte, i nominativi dei dipendenti che hanno concorso al regolare svolgimento delle stesse nonché eventuali osservazioni su eventuali problematiche insorte in corso d'opera (criticità organizzative, scostamenti dal cronoprogramma ecc.).

11. La liquidazione del fondo dovrà essere disposta dall'organo competente, accertata la disponibilità delle risorse, entro 90 giorni dal ricevimento da parte del RUP della certificazione sopra richiamata.

Art. 8. POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Ente provvederà alla stipula di apposite polizze assicurative ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 50/2016.

Art. 9. NORME FINALI, DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e trova applicazione per le procedure di realizzazione di lavori, acquisizione di forniture e servizi approvate successivamente a tale data e per le quali siano disponibili le necessarie risorse finanziarie nei quadri economici dei singoli interventi.